

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 27/10/2021

## CIRCOLARE N. 55/2021

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

### Approfondimento

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

### Oggetto: ACE innovativa (c.d. "super ACE") - Sintesi della disciplina e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

#### 1 PREMESSA

Con l'art. 19 co. 2 - 7 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell'1,3% ordinario (c.d. "super ACE").

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disciplina, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all'Agenzia stessa ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale (si veda il successivo § 5.2.3).

#### 2 AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare della "super ACE" tutti i soggetti titolati a fruire dell'ACE, e quindi sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordinario).

Sede legale

Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

#### 3 AMBITO TEMPORALE

La "super ACE" spetta solo con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:

- del 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo".

#### 4 BASE DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

La base di calcolo della "super ACE" è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla "variazione in aumento del

capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente". In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell'esercizio 2021/2022, per i "non solari");
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell'esercizio 2020/2021, per i "non solari").

#### 4.1 INCREMENTI RILEVANTI

Presupposto per beneficiare della "super ACE" è l'effettuazione di incrementi patrimoniali quali:

- i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
- le rinunce dei soci ai crediti;
- l'accantonamento di utili a riserva.

#### 4.2 RAGGUAGLIO AD ANNO - ESCLUSIONE

Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell'agevolazione per l'intero ammontare.

Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.

#### 4.3 LIMITE DI 5 MILIONI DI EURO

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. "super ACE" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro (si veda il successivo § 5.2.1).

L'eventuale eccedenza è agevolata con l'ACE "ordinaria" (con coefficiente dell'1,3%).

## 5 CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell'opzione prescelta, ma nel secondo caso esso è fruito in via anticipata.

## 5.1 UTILIZZO DELLA “SUPER ACE” A RIDUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Risparmio d'imposta (IRES)	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un risparmio in termini di IRES di 30.240,00 euro.

Il risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo IRES relativo al 2021 (giugno/luglio del 2022).

## 5.2 UTILIZZO DELLA “SUPER ACE” SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA

L'impresa può sfruttare la “super ACE”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d'imposta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i “non solari”).

Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell'aliquota che dovesse essere decisa di qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.

### 5.2.1 Calcolo del credito d'imposta - Società di capitali

Per il calcolo del credito d'imposta è possibile riprendere l'esempio della srl che può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.

Il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Credito d'imposta	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d'imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l'aliquota IRES del 24%).

### *Intermediari finanziari*

Come evidenziato dalle istruzioni al modello per le “comunicazioni ACE” approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021 (si veda il

successivo § 5.2.3), gli intermediari finanziari soggetti all'addizionale IRES del 3,5% "tengono conto, al fine della determinazione del credito d'imposta, anche della relativa aliquota".

Il credito d'imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l'aliquota "cumulata" del 27,5%.

### **5.2.2 Calcolo del credito d'imposta - Imprese individuali e società di persone**

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell'art. 11 del TUIR.

Riprendendo quindi l'esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2) riferita all'ACE "ordinaria", se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

- 3.450,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
- 3.510,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- 10.260,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
- 8.200,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
- 21.930,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di "IRPEF virtuale", porta quindi ad un credito d'imposta per complessivi 47.350,00 euro.

### ***Società di persone - Soggetto titolato ad utilizzare il credito d'imposta***

L'art. 19 del DL 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito d'imposta nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella società o nei soci.

La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate (sub "Determinazione del credito d'imposta") sembrano individuare tale soggetto nella società di persone.

### **5.2.3 Modalità e tempi per l'utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi.

### ***Comunicazione all'Agenzia delle Entrate***

L'art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate

---

17.9.2021 n. 238235.

In particolare:

- la comunicazione (c.d. “comunicazione ACE”) deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare);
- essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
- se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al DLgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del modello di comunicazione).

Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito d’imposta.

Nella sezione “Determinazione del credito d’imposta” occorre inserire:

- i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d’imposta;
- se il soggetto non ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d’imposta;
- i dati necessari alla liquidazione del credito d’imposta, rappresentati dalla variazione in aumento, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.

***Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta***

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui è avvenuta la rinuncia ai crediti;
- della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare a riserva l’utile di esercizio.

In ogni caso, si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l’Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del credito d’imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d’imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno.

---

### **Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate**

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

## **6 CASI DI RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE**

Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, per i soggetti “solari”), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto diverse dalle perdite di esercizio (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse).

Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rileva incrementi almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per 80.000,00 euro, ma sempre nel 2022 è accantonato l’utile del 2021 ipotizzato in 81.000,00 euro, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione fruita).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACE

(Art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Premessa

L'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il richiamato articolo 19 prevede al comma 7 che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

L'Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

#### Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta spetta alle società e agli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e agli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico nonché alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti impresa in regime di contabilità ordinaria che fruiscono del regime agevolativo c.d. ACE secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 e del d.m. attuativo del 3 agosto 2017.

#### Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previo invio della presente comunicazione all'Agenzia delle entrate e rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

#### Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

#### Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<b>Termini di presentazione</b>	La comunicazione è presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
<b>COME SI COMPILA Beneficiario</b>	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).
<b>Rappresentante firmatario della comunicazione</b>	<p>Nel riquadro va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";</li> <li>• se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".</li> </ul>
<b>Determinazione del credito d'imposta</b>	<p>La casella "<b>Tipo soggetto</b>" va compilata solo dai soggetti diversi dalle persone fisiche indicando uno dei seguenti codici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR;</li> <li>2 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR;</li> <li>3 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR e l'aliquota prevista per l'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.</li> </ol> <p>Nei campi "<b>Data inizio periodo d'imposta</b>" e "<b>Data fine periodo d'imposta</b>", riservati ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono essere indicate, rispettivamente, le date di inizio e di fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Qualora la comunicazione sia inviata prima della data indicata nel campo "<b>Data fine periodo d'imposta</b>" e, successivamente, tale data subisca una modifica a causa di eventi particolari (ad esempio, in caso di operazioni straordinarie) non va presentata una comunicazione rettificativa al solo fine di correggere la data precedentemente indicata. Nel campo "<b>Variazione in aumento del capitale proprio</b>" deve essere indicata la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro); nel campo "<b>Rendimento nozionale</b>", il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; nel campo "<b>Credito d'imposta</b>", (arrotondato all'unità di euro) il credito d'imposta calcolato applicando all'importo indicato nel campo "<b>Rendimento nozionale</b>" le aliquote di cui agli artt. 11 o 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>I soggetti che applicano l'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208, tengono conto, al fine della determinazione del credito d'imposta, anche della relativa aliquota.</p>
<b>Rinuncia e rettifica</b>	<p>Qualora si intenda annullare una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può essere presentata una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole annullare. In tal caso, il riquadro "Determinazione del credito d'imposta" e il quadro A non vanno compilati. Se, invece, si intenda rettificare una precedente comunicazione occorre compilare il modello in tutte le sue parti e barrare la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione.</p>
<b>Sottoscrizione</b>	Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

---

**Impegno alla presentazione telematica** In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

---

**QUADRO A** Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.  
**Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

---

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

---

**Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia** In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACE

(Art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
<b>Base giuridica</b>	L'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (c.d. ACE), valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 19 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito <a href="http://web.agenziaentrate.it">web</a> dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito <a href="http://web.garanteprivacy.it">web</a> del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> .

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO A

### Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Mod. n.

--	--

**DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA  
DI ATTO NOTORIO**  
(da rendere qualora  
il credito sia  
di importo superiore  
a euro 150.000)

#### IL SOTTOSCRITTO

in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

#### DICHIARA

di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

#### OPPURE

ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011

FIRMA

--

**ELENCO  
DEI SOGGETTI  
SOTTOPOSTI  
ALLA VERIFICA  
ANTIMAFIA**

	Codice fiscale 1	Codice qualifica 2
<b>A1</b>	Codice fiscale del familiare convivente 3	
<b>A2</b>		
<b>A3</b>		
<b>A4</b>		
<b>A5</b>		